



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 maggio 2012 (21.05)
(OR. en)**

10073/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0098 (NLE)**

**ECO 66
ENT 129
MI 348
UNECE 1**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	4 maggio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 201 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 201 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 4.5.2012
COM(2012) 201 final

2012/0098 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sviluppa a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Obiettivo della presente proposta è semplificare e accelerare la procedura di voto dei regolamenti UNECE da parte della Commissione a nome dell'Unione, riducendo così i ritardi nell'adozione di tali atti nel quadro dell'UNECE. Ciò risulta importante in quanto attualmente il sistema dell'UE di omologazione dei veicoli si basa sempre più sui regolamenti UNECE, che sostituiscono la normativa UE (cfr. il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale¹). Un'adozione più rapida degli atti legislativi consentirà inoltre di rispondere più velocemente alle richieste normative degli operatori.

Le modifiche dei trattati successive all'adozione della decisione 97/836/CE del Consiglio, in particolare l'adozione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, hanno significativamente trasformato la procedura decisionale da seguire per stabilire la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti che devono essere adottati dall'UNECE e per la conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali, il che rende necessario adeguare tali decisioni alle nuove procedure.

La presente proposta mira pertanto ad adeguare la decisione 2000/125/CE del Consiglio alle procedure decisionali relative agli accordi internazionali stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Contesto generale**

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")², l'Unione ha aderito all'accordo parallelo nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

È opportuno modificare la suddetta decisione per riflettere le modifiche introdotte dal TFUE alla procedura decisionale da seguire per stabilire la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti che devono essere adottati dall'UNECE e per la conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

¹ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009).

² GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")³ l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è in linea con gli obiettivi della politica commerciale comune conformemente all'articolo 217 del TFUE. La partecipazione dell'Unione ai lavori dell'UNECE contribuisce a sviluppare e rafforzare l'armonizzazione internazionale dei regolamenti tecnici relativi ai veicoli e, di conseguenza, ad agevolare il commercio internazionale di veicoli a motore. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo in quanto consente ai fabbricanti di utilizzare un insieme comune di norme di omologazione sapendo che, in molti paesi su diversi continenti, i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale. L'armonizzazione normativa a livello internazionale è quindi uno degli strumenti più efficaci per impedire gli ostacoli agli scambi commerciali.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

Nell'elaborare la proposta la Commissione europea ha consultato le parti interessate, nell'ambito del comitato tecnico "Veicoli a motore".

- **Valutazione dell'impatto**

Per la presente proposta non è stata effettuata una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta modifica la decisione 2000/125/CE del Consiglio per riflettere le modifiche introdotte dal TFUE alla procedura decisionale da seguire per stabilire la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti che devono essere adottati dall'UNECE e per la conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali.

- **Base giuridica**

Poiché la base giuridica dell'atto del Consiglio che viene modificato erano gli articoli 95 e 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, la base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

³ GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

Solo l'Unione può votare a favore di strumenti internazionali come i progetti di regolamento UNECE e della loro incorporazione nel sistema dell'Unione di omologazione dei veicoli a motore. Ciò non solo impedisce la frammentazione del mercato interno, ma garantisce anche in tutta l'UE norme sulla salute e sulla sicurezza di livello equivalente. Offre inoltre i vantaggi delle economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato europeo e anche per il mercato internazionale, invece di essere adattati all'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Una decisione del Consiglio è ritenuta uno strumento adatto in linea con le disposizioni dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto non riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE e non è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")⁵ l'Unione ha aderito all'accordo parallelo nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
- (2) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)⁶, ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione, stabilendo un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche. Tale direttiva ha incorporato nel sistema di omologazione dell'UE i regolamenti dell'UNECE come prescrizioni relative all'omologazione o come alternative alla normativa UE. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE sostituiscono sempre più spesso la normativa dell'Unione europea nel quadro dell'omologazione UE dei veicoli.
- (3) Le modifiche dei trattati successive all'adozione della decisione 97/836/CE e, in particolare, l'adozione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea hanno

⁴ GU (...) (non ancora pubblicata).

⁵ GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

⁶ GU L 263 del 24.2.2011, pag. 1.

significativamente trasformato la procedura decisionale da seguire per la conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali, il che rende necessario adeguare la decisione 2000/125/CE alle nuove procedure.

- (4) Anche la procedura per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alle Nazioni Unite va adeguata alla procedura definita nel trattato ed è quindi opportuno seguire la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) La decisione 2000/125/CE va pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/125/CE è così modificata:

- (1) l'articolo 5 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione vota a favore dell'approvazione di un progetto di regolamento tecnico mondiale o di un progetto di modifica di un tale regolamento quando il voto dell'Unione a favore di un progetto di regolamento tecnico parallelo è stato deciso secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.";

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La posizione dell'Unione in merito all'inserimento e alla conferma dell'inserimento di un regolamento nella raccolta dei regolamenti tecnici proposti, nonché in riferimento alla risoluzione delle controversie tra le parti contraenti è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9, della direttiva 2007/46/CE.";

- (2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

- 1. L'Unione vota a favore di una proposta di modifica dell'accordo parallelo se tale proposta è stata approvata secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato.

Qualora tale procedura non si sia conclusa in tempo per la votazione, la Commissione esprime voto contrario alla modifica a nome dell'Unione.

- 2. La decisione di esprimere un'obiezione ad una modifica dell'accordo parallelo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 9, della direttiva 2007/46/CE."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione notifica la presente decisione al segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente